

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 57

Riunione del 8 LUGLIO 2009

46.08.09 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: ZONGO CLAUDE - atleta

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente - Relatore
- Avv. Massimo Baldi - Componente

^^^^^^^^^^^^^^^^

Con relazione ex art. 72 Reg Giur. la Procura Federale Fipav deferiva, con atto di incolpazione regolarmente ricevuto in data 7/05/2009, il tesserato Zongo Claude *“per aver, in violazione dell’art. 19 RAT, tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti del Presidente della Società S.S. Lazio Pallavolo, Prof. Giorgio D’Arpino, inoltre si contesta la mancata presenza a quattro allenamenti ed alla partita ufficiale del 5 aprile 2009 venendo meno al principio di lealtà e probità sportiva ed ai vincoli assunti con il tesseramento”*.

La CGN deliberava di procedere al giudizio ai sensi dell’art. 73, comma 2, R.G., disponendo la convocazione dell’incolpato per la riunione dell’8 luglio 2009.

A detta riunione erano presenti il sostituto procuratore federale, Avv. Militerni Giuseppe , e l’incolpato assistito dall’Avv. Barbara Giaquinto, che l’atleta nomina in questa sede.

La Procura federale insisteva per l’irrogazione della sanzione della sospensione per giorni trenta (30) in quanto i fatti contestati, oggetto di esposto da parte del presidente della S.S. Lazio Pallavolo, sarebbero stati sostanzialmente confermati dal comportamento tenuto dall’incolpato il quale non ha prodotto alcuna difesa scritta.

Senonché dinanzi questa Commissione l’incolpato ha riferito di aver apostrofato il Presidente del sodalizio dando Lui del “miserabile” per non aver regolarmente corrisposto il rimborso spese pattuito ad inizio stagione e di non essersi recato a quattro allenamenti per la sopravvenuta necessità di dover lavorare per provvedere al proprio sostentamento. L’incolpato ha altresì negato la sua ingiustificata assenza alla gara ufficiale del 5 aprile in quanto non sarebbe stato convocato.

Considerato, pertanto, che la condotta ascritta all'incolpato si è consumata per intero nell'ambito dei rapporti intercorrenti tra l'atleta e la società S.S. Lazio la quale ha già assunto i provvedimenti disciplinari di competenza non convocando l'atleta agli incontri ufficiali ed escludendolo dalla rosa.

Ritenuto quindi che la vicenda in esame ha tratto origine e si è conclusa nell'ambito dell'attività sociale esercitata dall'atleta e dal sodalizio.

Visto l'art. 48, comma 3 del Regolamento Giurisdizionale secondo cui *“non possono essere, in nessun caso, sanzionati con provvedimenti disciplinari previsti nel presente Regolamento comportamenti relativi a rapporti giuridici non aventi origine nell'ambito dell'attività federale”*.

PQM

dichiara non doversi procedere.

IL PRESIDENTE f.f.
Avv. Thomas Martone

Affisso il 14 luglio 2009